



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 2664 / 2022

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA REGIONALE (PAUR) DI CUI ALL'ART. 27 BIS DEL D.LGS N.152/06 E SS.MM.II PRESENTATO DALLA DITTA SIBELCO GREEN SOLUTIONS S.R.L. RELATIVO ALLA RICHIESTA DI MODIFICA SOSTANZIALE DI UN IMPIANTO DI SELEZIONE E TRATTAMENTO ROTTAME DI VETRO SITO IN COMUNE DI MUSILE DI PIAVE.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- i il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- iii il decreto del sindaco metropolitano n. 89 del 30.12.2021 relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’area “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin;
- iv il bilancio di previsione e il Documento Unico di programmazione 2022-2024 approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n° 2 del 18.01.2022;
- v il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2022-2024, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 5/2022 del 11.03.2022, che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali;
- vi La legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- vii l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- viii l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

- al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- ix la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- x lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- xi l’art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

PREMESSO che:

- i in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l’obbligo previsto dal Codice di comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii con decreto del Sindaco metropolitano n. 90 del 29.12.2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019 e n. 28 del 19 marzo 2019 è stata approvata la nuova macrostruttura.
- iii l’atto organizzativo n. 54 del 22.07.2020 del Segretario Generale, con cui è aggiornato l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, ha indicato l’Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- iv con decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 31 marzo 2021, è stato adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 8 della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2021-2023, assieme alla “Tabella A – Misure anticorruzione”, che ne costituisce parte integrante;
- v Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.P.C.T.:
 - dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2021-2023);
 - dichiara l’assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell’incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Anna Maria Pastore (rif. Mis Z10 del PTPCT 2021-2023);
 - dichiara che con atto del 31.05.2021 prot. n. 41712/21 è stata individuata la dott.ssa Anna Maria Pastore quale responsabile del presente procedimento (rif. Mis Z20A del PTPCT 2021-2023);

VISTI inoltre in materia di VIA

- i il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che reca “Norme in materia ambientale”, ed in particolare: il titolo III della parte II che disciplina la Valutazione d’Impatto Ambientale; il capo IV del titolo I della parte IV che disciplina le autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti; la parte III recante disciplina della tutela delle acque dall’inquinamento; la parte V titolo I che disciplina le emissioni in atmosfera di impianti e attività;
- ii l’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, recante disciplina del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), il quale prevede che il proponente presenti all’autorità competente alla VIA un’istanza ai sensi dell’art. 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle norme di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta[...], necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, ivi compreso dunque il permesso a costruire;
- iii la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale;
- iv l’allegato A alla suddetta L.R. 4/2016 con il quale si effettua la ripartizione delle competenze tra Regione del Veneto e Province in materia di VIA e di Verifica di assoggettabilità;

- v la tipologia progettuale di cui trattasi, è individuata in allegato A2 della L.R. 4/2016, al punto 7 lett. zb) “impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all’espletamento delle procedure di Verifica assoggettabilità a VIA richiesta;
- vi l’istanza presentata è riferita in particolare alla lettera t) del punto 8 dell’allegato A2 “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente”, di competenza regionale o provinciale/metropolitana in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto in questione; è confermata la competenza della Città metropolitana di Venezia per tale modifica progettuale;
- vii il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- viii la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- ix il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”.
- x la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;
- xi l’art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTI inoltre in materia di gestione rifiuti:

- i il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale” ed in particolare il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”;
- ii il D.Lgs n.116 del 03.09.2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” in vigore dal 26.09.2020, che ha apportato modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- iii l’art. 184-ter c. 3 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;
- iv il Regolamento Ue 1079/2012/Ue “Criteri per determinare quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- v la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- vi la L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;
- vii la L. R. n. 20 DEL 16.08.2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L. R. n. 3/2000;
- viii la L. R. n. 52 del 31.12.2012 con la quale la Regione del Veneto ha dettato “nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2010)”;
- ix la DGRV n. 445 del 06.04.2017 che detta indirizzi tecnici sulla corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani;

- x il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- xi il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132 del 02.08.2018, ed in particolare l'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prevede l'obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterno;
- xii la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo III bis della Parte II e dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all'art. 22 c.2 lett d) della L. R. 3/2000, richiamato altresì all'All. A punto 8 della D.G.R.V. 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018;
- xiii la D.G.R.V. n. 288 dell'11.03.2014 che disciplina la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione annuale della percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa;
- xiv la D.G.R.V. n. 119 del 07.02.2018 "Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti" contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- xv la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante "Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" e l'art. 16 dell'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- xvi la D.G.R.V. n. 988 del 09.08.2022 con la quale la Regione Veneto ha approvato l'aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti urbani e speciali –Allegato A, che tuttavia non è applicabile al presente procedimento essendo stato avviato precedentemente alla sua pubblicazione;
- xvii la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xviii la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- xix la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xx la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".

VISTI inoltre in materia di tutela delle acque

- i la parte III sezione II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii recante disciplina della tutela delle acque dall'inquinamento ed in particolare l'articolo 124 del decreto stesso che reca Criteri generali sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- ii l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia;
- iii la deliberazione del Consiglio della Regione Veneto 5 novembre 2009, n.107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- iv l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: "Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative";

- v l'articolo 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di tutela delle acque che detta norme in materia di *acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio*.

VISTI inoltre in materia di tutela dell'atmosfera

- i il titolo I della parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività";
- ii il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, che ha stabilito che, in sede di autorizzazione alle emissioni di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;
- iii l'art. 268, c.1, lett. gg-bis del D.Lgs 152/2006 che definisce i medi impianti di combustione;
- iv l'art. 269 che disciplina "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti"

VISTA l'istanza acquisita agli atti della Città Metropolitana di Venezia con prott. nn. 62979, 62981, 62982, 62984, 62985, 62987 del 19.11.2021 con la quale la ditta Sibelco Green Solutions Srl, con sede legale in Via dell'artigianato, 41 Musile di Piave (VE), ha chiesto il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale a norma dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii relativo alla richiesta di modifica sostanziale di un impianto di selezione e trattamento rottame di vetro sito in via dell'Artigianato, 41 in Comune di Musile di Piave.

RIBADITO che:

- i la tipologia progettuale di cui trattasi, è individuata in allegato A2 della L.R. 4/2016, al punto 7 lett. zb) "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento delle procedure di Verifica assoggettabilità a VIA richiesta;
- ii l'istanza presentata è riferita in particolare alla lettera t) del punto 8 dell'allegato A2 "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente", di competenza regionale o provinciale/metropolitana in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto in questione; è confermata la competenza della Città metropolitana di Venezia;
- iii la ditta Sibelco Green Solutions Srl ha chiesto in maniera volontaria l'attivazione del procedimento di Autorizzazione Unica Regionale (PAUR) ai sensi dell' art. 27 bis del D.lgs n.152/06 e ss.mm.ii.;
- iv è comunque possibile l'espletamento della procedura di PAUR qualora richiesto in modo volontario dalla società proponente;
- v Nello specifico le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale richieste con l'istanza e da includere nel PAUR sono:
 - a) Approvazione progetto di modifica sostanziale dell'impianto di trattamento di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 di competenza della Città metropolitana;
 - b) Parere di competenza del Comune di Musile di Piave;
 - c) Parere Tecnico ambientale da parte di ARPAV;
 - d) Parere Tecnico sanitario da parte dell'ULSS 4 Veneto Orientale;
 - e) Parere tecnico in merito CPI del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - f) Parere Tecnico da parte del Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente"
 - g) Parere idraulico da parte del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale

DATO atto che in merito al procedimento di VIA:

- i Con note acquisite agli atti con protocolli n. 62979, 62981, 62982, 62984, 62985, 62987 del 19.11.2021, Sibelco Green Solution S.r.l. ha presentato istanza per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico

regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii con allegato lo studio d'impatto ambientale e tutta la documentazione relativa all'approvazione del progetto.

- ii Con nota protocollo n. 65780 del 02.12.2021 è stata data comunicazione alle amministrazioni e agli enti territoriali interessati dell'avvio della fase formale di verifica di completezza della documentazione progettuale così come previsto dal comma 3 dell'art. 27 bis.
- iii Non sono state richieste integrazioni alla fase formale.
- iv In data 07.02.2022 viene pubblicato sul sito web della Città metropolitana di Venezia e l'albo pretorio del Comune di Musile di Piave l'avviso pubblico di avvenuto deposito del progetto e del relativo studio d'impatto ambientale ai fini della partecipazione del pubblico.
- v In data 16.02.2022 è stato presentato al pubblico il progetto in parola in modalità telematica su piattaforma Microsoft teams. L'incontro non ha visto la partecipazione di pubblico ed è andato deserto.
- vi Con nota prot. n. 20258 del 06.04.2022 sono state richieste alla Ditta, congiuntamente con le richieste degli enti partecipanti alla CDS ed le osservazioni ARPAV, le seguenti integrazioni riguardanti:
 - Qualità dell'aria
 - Impatto odorigeno
 - Emissioni in atmosfera
 - Gestione delle acque e scarichi
 - Gestione dei rifiuti
 - Impatto inquinamento luminoso
 - Traffico veicolare
- vii In ragione della complessità delle richieste pervenute alla ditta, la stessa ha richiesto con nota acquista gli atti con prot. n. 24984 del 03.05.2022 la proroga di 45 gg ai fini della predisposizione della documentazione integrativa.
- viii Con nota prot. n. 26503 del 10.05.2022 si prende atto della sopracitata richiesta di proroga.
- ix Con note acquisite agli atti con prot. n. 36253 del 22.06.2022 la Ditta ha risposto alle integrazioni richieste.
- x In data 02.08.2022 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo dei luoghi di cui al verbale prot. n. 48601 del 25.08.2022.
- xi La ditta ha inoltre inviato le seguenti integrazioni spontanee:
 - nuove relazioni con modifiche in merito al modello di dispersione sostanze odorigene, nuova planimetria del civ.41 con nuovi stoccaggi rifiuti in uscita, acquisito agli atti con prot. n. 49944 del 01.09.2022.
- xii Con note acquisite agli atti con prot. n.53774 del 20.09.2022 e 54956 del 23.09.2022 sono pervenuti i contributi istruttori di Arpav rispettivamente per la parte di valutazione degli impatti ambientali e per la parte specifica di gestione delle attività di recupero del rifiuto.

DATO atto che in merito al procedimento di autorizzatorio in materia di rifiuti :

- i con provvedimento prot. n. 6663 del 30.01.2019, come modificato dal provvedimento di volturazione prot. n. 10196 del 26.02.2021, la SIBELCO GREEN SOLUTIONS S.r.l. (C.F. 04078170273) è stata autorizzata, fino al 31.12.2028, all'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000, dell'impianto di trattamento rifiuti in Via dell'Artigianato 41 a Musile Di Piave (Ve), meglio identificato al Fg. 8 mapp.le 548 del Censuario del Comune di Musive Di Piave;
- ii con il suddetto provvedimento, in continuità dei provvedimenti prot. n. 31546/2017 e 96924/2017, è stato dato atto delle condizioni per la gestione del VPF ottenuto dal trattamento rifiuti autorizzato nell'impianto di via dell'Artigianato 41;
- iii attività autorizzata è subordinato alla validità delle garanzie finanziarie, come attestato da appositi atti di accettazione e che la sua prosecuzione oltre la data del 31.12.2025 è altresì subordinata alla proroga del contratto di affitto del ramo d'azienda;

- iv l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 1951851 emessa da Coface con scadenza il 30.06.2023 e dalla polizza RCI n. 183-01589616-14009 emessa da HDI Global SE;
- v l'impresa è in possesso di certificazione ambientale ISO14001:2015 con scadenza il 30.06.2023 per *“Stoccaggio, trattamento, recupero di rifiuti di vetro e misto vetro da raccolte differenziate mediante processi di cernita, manuale e meccanica, riduzione volumetrica, essiccazione, con produzione di EoW. Commercializzazione EoW, intermediazione di rifiuti (A).Messa in riserva ed accorpamento di rifiuti di vetro/misto vetro r stoccaggio di EoW di vetro, funzionali all'attività esercitata al civico 41(B). Attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali speciali ed urbani non pericolosi ed di EoW. Stoccaggio, trattamento, recupero di rifiuti non pericolosi mediante processi di cernita, manuale e meccanica, riduzione volumetrica con produzione di EoW. Vendita di rottami ed EoW”*;
- vi l'impresa è in possesso di certificazione ai sensi del Regolamento UE n. 1179/2012 con scadenza il **25.05.2025**;
- vii con nota assunta al prot. n. 39423 del 07.07.2022 l'impresa ha individuato il responsabile tecnico dell'impianto.

RAMMENTATO che la ditta ha chiesto un aumento della capacità massima di stoccaggio dell'impianto di 918 tonn, costituite unicamente dal rifiuto identificato dal CER 191205 prodotto dall'attività di R12^{SC}, da depositare nella sua interezza nel box 4 (vedi **planimetria allegato A6**) ridistribuendo il quantitativo di rifiuti in ingresso attualmente ivi depositato tra box 1 -2 -3.

RITENUTO che il suddetto aumento della capacità massima di stoccaggio determini un aumento del quantitativo di rifiuti stoccato in ogni singolo box e che pertanto la ditta debba fornire una relazione volta ad attestare che tali aree possono strutturalmente accogliere il nuovo carico di rifiuti.

ACQUISITI agli atti i pareri e le autorizzazioni formulati dai seguenti enti:

- i Comune di Musile di Piave Servizio Ambiente – parere tecnico di competenza in materia di inquinamento luminoso ed acustico, parere espresso in sede di CDS dall'arch. Agostino Furlanetto (**Allegato A2**). ;
- ii ULSS n. 4 Veneto Orientale – Parere di prevenzione sanitaria, visto che nessun parere è stato preventivamente inviato e che tale autorità risulta assente, si ritiene è acquisito implicitamente il relativo assenso in sede di CDS (**Allegato A2**).
- iii Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente” – Parere tecnico di competenza. Parere pervenuto con nota prot. n. 42400 del 21.07.2022 e confermato in sede di CDS (**Allegato A2**).
- iv Consorzio di Bonifica Veneto orientale – parere idraulico. Parere pervenuto con nota prot. n. 16450 del 18.03.2022 e confermato in sede di CDS (**Allegato A3**).
- v Comando VV.F. di Venezia – Parere in merito all'eventuale aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi, Parere pervenuto con nota prot. n. 781 del 10.01.2022 e confermato in sede di CDS dall'ing. Alessandra Bascià (**Allegato A4**).
- vi Arpav – Parere Tecnico Ambientale. Parere pervenuto con nota prot. n. 54956 del 23.09.2022 e confermato con una modifica attraverso comunicazione telefonica con la dott.ssa Francesca Bergamini, redattrice dello stesso, in sede di CDS. (**Allegato A5**).

RITENUTO di fare proprio:

- i i pareri e le prescrizioni dei sopracitati enti;
- ii il parere favorevole di compatibilità ambientale espresso dalla commissione VIA in data 23.09.2022 ed acquisito agli atti della Città metropolitana di Venezia con prot. n. 55077 del 26.09.2022 allegato al presente provvedimento quale parte integrante (**Allegato A1**).
- iii le conclusioni del **verbale della conferenza dei servizi decisoria** del 26.09.2022 di cui all'art. 25 c.3 e dell'art. 208 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. e della L. n. 241/90, acquisito agli atti con protocollo n. 56861 del 03.10.2022 ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante (**Allegato A2**).

DETERMINA

1. Si esprime **giudizio di compatibilità ambientale favorevole** in merito al progetto presentato dalla società Sibelco Green Solution S.r.l (C.F. 04078170273), così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di PAUR acquisita al prot. n. 62979, 62981, 62982, 62984, 62985, 62987 del 19.11.2021 e successivamente integrata, relativa alla richiesta di modifica sostanziale dell'attività di recupero di rifiuti a matrice vetrosa presso il sito in via dell'Artigianato 41, in comune di Musile di Piave (VE), per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 55077 del 26.09.2022 (**Allegato A1**) e con le condizioni ambientali di cui alla successiva lett. A).
2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo alla richiesta modifica sostanziale dell'attività di recupero di rifiuti a matrice vetrosa presso l'impianto di recupero di rifiuti sito dell'Artigianato 41, in comune di Musile di Piave (VE), acquisito agli atti con protocollo n. 62979, 62981, 62982, 62984, 62985, 62987 del 19.11.2021 e successivamente integrata.
3. E' autorizzato l'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000, dell'impianto di gestione di rifiuti della società Sibelco Green Solution S.r.l (C.F. 04078170273), con sede legale ed impianto in via dell'Artigianato 41, in comune di Musile di Piave (VE) per lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
R5: Trattamento di vetro cavo proveniente da raccolte differenziate per la produzione di Vetro Pronto Forno (VPF) in conformità al Regolamento U.E. 1179/2012/UE;
R13: Messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto e per i rifiuti prodotti dall'attività destinati a recupero presso altro impianto;
R12^{SC} Selezione e cernita con produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento;
R12^{ACC} Accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER e analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, effettuato su rifiuti conferiti in impianto;
D15: Deposito preliminare, limitatamente allo stoccaggio presso l'impianto dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e destinati allo smaltimento presso altro impianto, nelle aree identificate nella **planimetria allegata A6** al presente provvedimento.
4. L'impresa è autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia a norma del combinato disposto degli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, e al proseguimento del relativo scarico nel Canale Morosina Inferiore tramite la condotta comunale acque bianche, a norma dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 49, comma 4 della su citata legge regionale.
5. La ditta è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – dell'art. 269 comma 2 e 8 all' emissioni in atmosfera attraverso il camino identificato con il n. C1 come descritto nella documentazione pervenuta nell'ambito del procedimento per il rilascio del PAUR, e senza alcuna modifica rispetto a quanto già autorizzato precedentemente.
6. L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di ricevimento del medesimo.
7. Si riportano di seguito suddivise per matrice **le prescrizioni** che la società Sibelco Green Solutions S.r.l. dovrà rispettare:

A) Compatibilità ambientale

8. La Società è tenuta al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

Condizione n.1

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante Operam
Oggetto della condizione	Considerando gli impatti cumulativi delle attività svolte ai civici n. 41, 54 e 56, al fine di ridurre eventuali impatti sull'atmosfera dovuti dall'attività svolta al civico n. 56, si ritiene che debbano essere rafforzate le misure di

	mitigazione della polverosità prodotta all'interno dello stesso civico n. 56. La ditta deve presentare una relazione nella quale descrive le azioni che intende mettere in atto, comprensiva del crono programma dei tempi di attuazione. In tale relazione inoltre deve essere descritto se è attivabile il sistema di nebulizzazione esistente, definendo quali siano le condizioni in cui lo stesso viene attivato ai fini dell'abbattimento delle emissioni diffuse e odorigene.
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	30 gg dal rilascio del PAUR
Soggetto verificatore	ARPAV

Condizione n. 2

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante Operam
Oggetto della condizione	Deve essere riposizionato il deposimetro DP2 in modo da non trovarsi "schermato" dall'edificio 41 e, sempre rimanendo a sud - ovest dell'impianto, cioè sottovento, in modo da consentire il monitoraggio dell'impatto cumulato della polverosità prodotta dal civico 41 e dal civico 56. La ditta deve presentare una relazione nella quale descrive le nuove posizioni dei deposimetri, considerando che un'area idonea allo scopo può essere quella del vicino deposito comunale oltre il canale.
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	30 gg dal rilascio del PAUR
Soggetto verificatore	ARPAV

Condizione n. 3

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante Operam
Oggetto della condizione	Considerando gli impatti cumulativi delle attività svolte ai civici n. 41, 54 e 56, al fine di ridurre le emissioni diffuse dalle aree di deposito del materiale EoW in uscita (delimitate da New Jersey e dotate di copertura mobile) collocate sul lato est della superficie del lotto al civico 41 (Box 34a e 34b), la ditta deve presentare <u>una relazione</u> che descriva quali siano le condizioni di attivazione del sistema di nebulizzazione. Analogamente il proponente deve presentare <u>una relazione</u> che descriva quali siano le condizioni di attivazione del sistema di nebulizzazione all'interno del capannone civ. 41 nei box di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e rifiuti in uscita (box nn. 01, 02, 03, 04, 32a, 32b, 29 e 33).
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	30 gg dal rilascio del PAUR
Soggetto verificatore	CMVE con eventuale supporto di ARPAV

Condizione n. 4

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante Operam
Oggetto della condizione	Il Proponente dovrà aggiornare il PGO e le relative procedure, in ossequio alle seguenti indicazioni: <ol style="list-style-type: none"> 1 Inoltre l'apertura/chiusura dei portoni dei civ. 41 e 54 (e anche del civico n. 56 qualora venga chiuso), deve avvenire per il tempo strettamente necessario al passaggio dei mezzi. In ossequio a tale indicazione sia aggiornato/integrato il PGO. 2 Analogamente questo venga integrato per dare evidenza delle modalità attuate per il rispetto delle altezze dei cumuli di stoccaggio e trattamento effettuati nei civici 41, 54 e 56.

	<p>3 Sia aggiornato il PGO con istruzioni finalizzate a mantenere in efficienza i sistemi di raccolta delle acque meteoriche esterne, degli spanti e dei potenziali ristagni dovuti alla nebulizzazione, dotandosi di attrezzature sufficienti ed adeguate per raccogliere gli eventuali ristagni, considerato che non è presente una linea di raccolta acque all'interno dei capannoni dei civici n. 41, 54 e 56.</p> <p>4 Infine si chiede di Allineare la documentazione di progetto alle procedure di sistema di gestione, in particolare:</p> <p>a procedura <i>PO.HSE.001-MUS-Gestione scarico stoccaggio movimentazione dei rifiuti e EoW</i> alla Planimetria generale c. 41 Stato di progetto: la codifica dei rifiuti stoccabili nei box 01-02-03-04-33 paragrafo 2.6 a pag. 4/6 della procedura non corrisponde a quanto descritto nella legenda della planimetria</p> <p>b procedura "PO.HSE.007-MUS Gestione della lavorazione e stoccaggio di rifiuti nel civ. 41" alla Planimetria generale c. 41 Stato di progetto: la codifica nella procedura dei rifiuti stoccabili nei box 01-02-03-04-33 non corrisponde a quanto descritto nella legenda della planimetria</p> <p>c la procedura "IO.HSE.026-MUS-Movimentazione materiali con l'uso della pala gommata" con le indicazioni per ridurre le emissioni diffuse di polveri e odori: l'altezza di caduta del materiale deve essere la minima tecnicamente realizzabile. Tale indicazione deve applicarsi nelle fasi di carico dei rifiuti nelle tramogge, caduta dei rifiuti dall'impianto di trattamento, carico/scarico dei rifiuti/EoW e movimentazioni in genere presso i civ. 41, 54 e 56.</p>
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	30 gg dal rilascio del PAUR
Soggetto verificatore	CMVE con eventuale supporto di ARPAV

Condizione n. 5

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post Operam
Oggetto della condizione	Qualora il monitoraggio con deposimetri evidenziasse delle criticità o in caso di esposti dei residenti nelle abitazioni poste a circa 50 metri sottovento al civico 41 (recettori sensibili A1 e A2 del SIA Inquinamento atmosferico), il Proponente dovrà procedere a valutare l'esposizione di tali recettori sensibili in A1 e A2, a confronto con un punto di bianco (sopravento), con una campagna di monitoraggio delle polveri PM10 svolta in conformità alle misurazioni indicative del D. Lgs. n.155/2010.
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Entro 60 giorni dalla comunicazione trasmessa alla ditta a seguito di esposti comunicati alla Città Metropolitana di Venezia, ed entro 60 giorni nel caso il superamento sia stato rilevato dal monitoraggio prescritto alla ditta
Soggetto verificatore	Città Metropolitana di Venezia, con eventuale supporto di ARPAV

Condizione n. 6

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post Operam
Oggetto della condizione	In caso di future segnalazioni di disturbo olfattivo, il Proponente dovrà procedere ad un ulteriore campionamento e un'analisi olfattometrica di tutte le sorgenti emissive odorigene (ai civici 41, 54 e 56). Con tali dati emissivi dovrà ripresentare lo studio modellistico da eseguirsi secondo l'Orientamento operativo (reperibile al percorso https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti). La relazione di presentazione dello studio modellistico dovrà contenere tutte le informazioni utili per replicare la simulazione con il medesimo modello o altro modello. In tal caso il Proponente dovrà mettere l'Ente di controllo nelle condizioni di poter confrontare i risultati della simulazione attuale e

	futura (ad esempio utilizzando lo stesso software nella stessa versione, ecc.).
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Entro 60 giorni dalla comunicazione trasmessa alla ditta della segnalazione del disturbo olfattivo al Comune di Musile di Piave (o alla Città metropolitana di Venezia)
Soggetto verificatore	ARPAV

Condizione n. 7

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante Operam
Oggetto della condizione	Presentare un progetto di adeguamento dell'impianto illuminotecnico conforme alla L.R. n. 17/09 con sostituzione dei corpi illuminanti aventi temperatura di colore non superiore a 3000 K, come da linee guida ARPAV (reperibili all'indirizzo http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-1) e con riduzione di illuminamento medio al suolo tale da non superare il valore previsto dalle norme tecniche di riferimento entro la tolleranza del 15 %.
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	30 gg dal rilascio del PAUR
Soggetto verificatore	ARPAV

B) Gestione rifiuti

9 Il presente provvedimento sostituisce ed annulla il provvedimento prot. n. 6663 del 30.01.2019 come modificato dal provvedimento prot. n. 10196 del 26.02.2021 ed è efficace a far data:

- a dalla comunicazione di avvenuta ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, delle condizioni "Ante Operam" del parere di compatibilità ambientale (**Allegato A1**) di cui si richiamano i contenuti;
- b dalla nota di accettazione dell'appendice alla polizza n. 1951851 emessa da Coface di cui al successivo punto 9.4;
- c dalla presentazione di una relazione volta ad attestare che i box 1 -2 -3 4 sono strutturalmente idonei ad accogliere il nuovo carico di rifiuti;

9.1 Fino alla data di cui alle lettere a) e b) e c) del punto precedente codesta impresa proseguirà l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti sita in via dell'Artigianato 41 a Musile di Piave in ottemperanza al provvedimento prot. n. 6663 del 30.01.2019 s.m.i;

9.2 Il presente provvedimento ha validità fino al 31.12.2028 ed è subordinato alla validità delle garanzie finanziarie, come attestato da appositi atti di accettazione.

9.3 La prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti, oltre la data del 31.12.2025 è subordinata alla proroga del contratto di affitto del ramo d'azienda, che deve essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione entro 30 giorni dalla stipula.

9.4 L'impresa, contestualmente alla presentazione dell'istanza di verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali "ante operam" di cui al parere di compatibilità ambientale, deve aggiornare la polizza fideiussoria n. 1951851 emessa da Coface, prestata ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014, secondo il modello allegato alla lettera di trasmissione del presente provvedimento. La suddetta appendice deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Deve altresì essere trasmessa, per conoscenza dell'avvenuto adempimento, copia della quietanza di pagamento, per l'anno in corso, della polizza Responsabilità Civile Inquinamento (RCI).

9.5 Il rinnovo delle fideiussioni, comprensivo dell'adeguamento ISTAT per l'importo garantito, deve pervenire almeno sei mesi prima della scadenza della polizza stessa. La fideiussione andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta da questa Amministrazione, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.

9.6 Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria nei termini sopra indicati comporta l'automatica sospensione dell'efficacia del presente provvedimento, senza ulteriori comunicazioni da parte della Città metropolitana di Venezia. In tal caso, **entro la data di scadenza delle garanzie finanziarie**, lo stabilimento deve essere totalmente sgomberato dai rifiuti dandone comunicazione alla scrivente Amministrazione, al Comune di Venezia ed all'ARPAV – Dipartimento provinciale di Venezia.

9.7 Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione e le quietanze di pagamento della polizza Responsabilità Civile Inquinamento.

9.8 **Entro 30 giorni** dal rinnovo della certificazione ISO 14001:2015 deve essere trasmessa a questa Amministrazione copia della certificazione medesima. Deve essere altresì immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative della suddetta certificazione per l'assunzione delle conseguenti determinazioni. In tali casi, entro 3 mesi le garanzie finanziarie dovranno essere adeguate.

9.9 **Entro 30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento deve essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega delle funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi allo gestione ambientale. In caso di sussistenza di delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità. In caso di variazioni, **entro 7 giorni** deve essere inviata a questa Amministrazione una nuova dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000.

9.10 Deve essere comunicata a questa Amministrazione, **entro 7 giorni**, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.

9.11 Con **frequenza quadrimestrale**, in continuità con le indagini condotte in ottemperanza al provvedimento 6663/2019, deve essere realizzata una campagna di monitoraggio delle emissioni rumorose, con misurazioni in continuo per la durata di 24 ore.

9.12 Con **cadenza annuale** deve essere effettuata una campagna di monitoraggio delle polveri tenendo anche di quanto disposto dalla condizione n. 2 del parere di compatibilità ambientale.

9.13 Nel caso in cui il monitoraggio di cui al punto precedente evidenziasse delle criticità l'impresa deve comunicare alla scrivente Amministrazione ed all'ARPAV – Dipartimento provinciale di Venezia, nel termine di **60 giorni**, gli esiti delle misurazioni condotte, in conformità al D.Lgs. 155/2010, presso le abitazioni poste sottovento a circa 50m dal civico 41 (recettori sensibili A1 e A2 del SIA Inquinamento atmosferico) a confronto con un punto di bianco posto sopravvento.

9.14 Entro **60 giorni** dal ricevimento della comunicazione da parte della Città Metropolitana di Venezia di avvenuti esposti da parte dei recettori sensibili (A1 e A2 del SIA Inquinamento atmosferico), l'impresa deve trasmettere, alla scrivente Amministrazione ed all'ARPAV – Dipartimento provinciale di Venezia gli esiti delle valutazioni condotte in conformità al punto precedente.

9.16 Gli esiti di cui ai punti 9.11, 9.12 e 9.13 dovranno essere trasmessi a Comune, Città metropolitana, ARPAV e ULSS4 "Veneto Orientale" entro il **31 dicembre** di ogni anno.

9.17 In caso di segnalazioni di disturbo olfattivo, nel termine di **60 giorni** dall'avvenuta comunicazione da parte della Scrivente Amministrazione o del Comune di Musile di Piave, l'impresa deve procedere ad una campagna olfattometrica di tutte le sorgenti emissive odorigene in via dell'Artigianato 41-54-56. Con i dati emissivi rilevati deve presentare, all'ARPAV – Dipartimento Provinciale Di Venezia, uno studio modellistico redatto secondo l'orientamento operativo reperibile al percorso <https://www.regione.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti>.

9.18 I rifiuti conferibili presso l'impianto sono riportati nella seguente tabella:

CER	DESCRIZIONE
150106	Imballaggi misti
150107	Imballaggi in vetro

191205	Vetro
200102	Vetro

9.19 Tutte le attività all'interno del capannone devono essere effettuate a portoni chiusi (con esclusione delle sole aperture utili al transito dei mezzi e per il tempo strettamente necessario).

9.20 La capacità di trattamento complessiva dei rifiuti in ingresso è di **300.000** tonn/anno; la capacità giornaliera non può superare le **945** tonn/giorno.

9.21 La capacità complessiva istantanea dello stoccaggio dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto, e del deposito del Vetro Pronto Forno è riportata nella tabella sottostante

Tipologia	Quantità massima stoccaggio- deposito istantaneo/tonn
Rifiuti in ingresso: vetro cavo selezionato – VL	6000 t
Rifiuti in uscita	628
Rifiuti in uscita cer 191205 da R12 ^{SC}	918
Vetro Pronto Forno (Via dell'Artigianato 41)	6129
Vetro Pronto Forno (Via dell'Artigianato 54)	13.500

9.22 I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche e le caratteristiche di pericolo per i rifiuti pericolosi.

9.23 Detta caratterizzazione deve essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica deve essere almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dall'impresa.

9.24 La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile deve valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.

9.25 Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da civili abitazioni, nell'ambito della Regione Veneto, se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, ivi incluso l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. 52/2012.

9.26 Non potranno essere conferiti in impianto rifiuti riportanti stato fisico polverulento.
Prescrizioni in merito al trattamento

9.27 L'operazione di recupero (R5) del vetro è autorizzata subordinatamente all'ottenimento della certificazione ai sensi Regolamento Europeo UE n. 1179/2012/UE. Copia di tale certificazione e dei successivi rinnovi deve essere trasmessa alla scrivente Amministrazione **entro 30 giorni dall'ottenimento**.

9.28 L'operazione di recupero R12^{SC}, consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento. Le frazioni ottenute saranno tutte codificate con codici CER appartenenti alla famiglia 19xxxx.

9.29 L'impresa deve tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, attività di recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.

9.30 L'utilizzo dei macchinari per la mera attività di selezione e cernita R12^{SC} deve essere chiaramente distinto dall'utilizzo per attività R5 (fase di selezione e cernita) mediante idonea documentazione di tracciabilità;

9.31 L'impresa deve dare evidenza, nello spazio "annotazioni" del registro di carico/scarico, se l'attività R12^{ACC} è funzionale alla successiva propria attività o se il rifiuto accorpato è destinato al trattamento presso impianti terzi.

9.32 I rifiuti prodotti, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) oppure in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata per singola tipologia e separatamente dagli altri rifiuti presenti in impianto, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 9.21 sono identificati nella tabella sottostante. Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco riportato nel presente punto, potranno essere stoccati separatamente, nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 9.21, ed apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile. Deve inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia entro 48 ore dal momento in cui vengono generati.

CER	DESCRIZIONE
191202	Metalli ferrosi
191203	Metalli non ferrosi
191204	Plastica e gomma
191205	Vetro
191205	Vetro fine $\leq 2\text{mm}$
191205	Vetro lastra di scarto
191209	Inerti (KSP)
191212	Sovvalli

9.33 I rifiuti a matrice di vetro ottenuti dalla mera attività di R12SC deve essere identificati con il codice EER 191205 "Vetro" e stoccati esclusivamente nel box 4, come identificato nella planimetria allegata, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al punto 22 (918tonn). Tali rifiuti devono essere avviati ad altri impianti di trattamento rifiuti o reimmessi nel circuito CO.RE.VE

9.34 I rifiuti a matrice di vetro ottenuti come scarto di lavorazione dall'attività R5, sia la frazione fine che la frazione costituita da vetro lastra, dovranno essere identificati con il codice EER 191205, specificandone rispettivamente la descrizione con "vetro fine " e "vetro lastra di scarto".

9.35 La frazione di scarto identificata dal CER 191209 (KSP) deve essere costituita dalle frazioni inerti (ceramica, pietre, sassi) separate con le selezionatrici ottiche.

9.36 Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche conformi alla normativa tecnica di settore indicata nel presente provvedimento. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.

9.37 I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.

9.38 I rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.

9.39 I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 non potranno essere avviati ad altro impianto che ne effettui la sola operazione di messa in riserva R13. Qualora l'avvio a trattamento di recupero diverso da R13 non sia evidente dal formulario di trasporto, deve essere acquisita specifica attestazione dell'impianto di destinato in merito al trattamento cui è sottoposto il rifiuto ricevuto.

9.40 I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182 comma 5) del D.L.gs. 152/06 e della DGRV n. 445/2017. Entro il 01 marzo di ogni anno deve essere prodotta alla Città Metropolitana di Venezia e al Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente" una relazione riportante le provenienze dei rifiuti urbani conferiti in impianto e gli impianti di destinazione dei sovvalli ottenuti dal trattamento.

9.41 Deve essere garantito in via prioritaria il trattamento dei rifiuti provenienti dall'ambito provinciale nel rispetto del principio di prossimità previsto dal D.Lgs. 152/2006 e smi e della DGRV 445/2017.

9.42 Deve essere mantenuta opportuna traccia di tutti i flussi conferiti all'impianto, compresi quelli provenienti dall'estero, e di quelli successivamente immessi nel circuito COREVE (sia come rifiuto che come VPF).

9.43 I rifiuti prodotti dall'impianto dovranno essere caratterizzati con frequenza quantitativa ad ogni singolo lotto di rifiuti costituito al massimo da 1.000 tonnellate, secondo le disposizioni normative vigenti nonché le ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino.

9.44 A tal fine della caratterizzazione dei rifiuti l'area preposta allo stoccaggio, deve essere gestita in modo da avere un lotto in formazione per ciascuno dei flussi in uscita (CER 191209 e 191212) ed uno o più lotti chiusi in attesa di analisi. I lotti in attesa di analisi ed i lotti in formazione dovranno essere identificati da apposita cartellonistica riportante le seguenti informazioni: "lotto x chiuso in attesa di analisi – data di apertura, data di chiusura, data di campionamento" e "lotto y in formazione – data di apertura". Deve essere assicurata la tracciabilità tra l'identificativo del lotto, il verbale di campionamento, il rapporto di prova ed il numero del box di campionamento.

9.45 Le analisi devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato ed il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico.

9.46 In deroga a quanto prescritto al punto 9.43, possono essere caratterizzati con frequenza trimestrale i rifiuti prodotti, costituiti da imballaggi e tappi in ferro o alluminio, ed i rifiuti con CER 191212 destinati a discarica di rifiuti non pericolosi per effetto della lett. f) in calce alla tab. 5 D.M. 27.09.2010 che deroga ai limiti previsti per il rifiuto CER 191212 proveniente dal trattamento meccanico.

Prescrizioni in merito allo stoccaggio

9.47 La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.

9.48 Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.

9.49 Per tutti i rifiuti stoccati, deve essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.

9.50 Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato (D15), e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.

9.51 I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dalle materie prime presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione. Dovranno essere individuate con apposita cartellonistica identificativa le frazioni merceologiche di rifiuti esitanti dall'operazione R12SC.

9.52 Le aree individuate per lo stoccaggio dei rifiuti possono essere gestite mediante l'utilizzo di setti mobili ove previsti nella planimetria allegata, fatto salvo il rispetto delle normative vigenti in materia di antincendio e di sicurezza ed igiene del lavoro. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avere un'altezza di almeno 50 cm inferiore a quella dei setti utilizzati e non deve dare luogo a commistione di rifiuti di cumuli diversi e dispersione di rifiuti fuori dalle aree di deposito.

9.53 L'altezza massima dei cumuli di rifiuti e cessati rifiuti non potrà superare 4.80 metri, ad eccezione del box 4 dove l'altezza consentita è di 5.20m. e non deve dare origine a dispersioni in caso di vento. In ogni caso dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza e stabilità dei cumuli.

9.54 La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fase di movimentazione e di stoccaggio.

9.55 La messa in riserva dei rifiuti soggetti a potenziale dilavamento meteorico deve essere effettuata cumuli coperti od in contenitori coperti o telonati. Il loro stato di manutenzione deve essere verificato con periodicità in modo tale che i contenitori danneggiati o usurati potranno essere tempestivamente sostituiti.

9.56 I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.

9.57 I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.

9.58 I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.

9.59 I rifiuti conferiti in impianto dovranno essere stoccati in modo da poter prelevare ed avviare a trattamento prioritariamente le partite più datate rispetto alle partite conferite in impianto in tempi successivi (cosiddetto metodo "first in – first out"). Gli stoccaggi dovranno inoltre essere organizzati in modo da garantire lo spazio necessario al passaggio dei mezzi d'opera garantendo in ogni momento il raggiungimento delle partite di rifiuti più datate.

9.60 I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, deve essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

9.61 Eventuali rifiuti contenenti sostanze pericolose provenienti dalla gestione dell'impianto vanno depositati in appositi contenitori, aventi i requisiti costruttivi e funzionali idonei in relazione alle proprietà chimico-fisiche della specifica tipologia di rifiuto. A ciascun cassone o contenitore deve corrispondere un solo CER da attribuire al rifiuto in uscita.

Gestione VPF

9.62 I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.

9.63 E' consentito l'utilizzo del capannone in via dell'Artigianato, 54 per il deposito del VPF nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) il trasferimento dall'impianto al capannone sia effettuato mediante automezzi idonei ad evitare dispersione dei materiali a fine giornata o nel fine settimana;
- b) sia presente in impianto un sistema di registrazione del VPF depositato, che riporti la data e l'ora del conferimento, nonché la data e l'ora dell'avvio alle vetrerie con gli estremi dei contratti di cessione;
- c) venga disposta ad ogni trasferimento di materiale un'accurata pulizia giornaliera della viabilità esterna utilizzata;
- d) deve essere comunque prioritariamente utilizzato il deposito di VPF interno al perimetro dello stabilimento in via dell'Artigianato 41;
- e) con periodicità annuale deve essere trasmessa, **entro il termine di cui al punto 9.16**, alla Città metropolitana di Venezia una relazione riportante i quantitativi di VPF stoccato nel capannone di via dell'Artigianato 54;
- f) è consentito il superamento del quantitativo massimo autorizzato pari a 13.500 tonn, per un massimo di ulteriori 3000 tonn di VPF. In tal caso l'impresa, nel termine di **7 giorni**, deve comunicare l'avvenuto superamento. Nel caso in cui, **nel termine di 30 giorni** dalla comunicazione dell'avvenuto superamento, l'impresa non riesca a riportare il quantitativo al limite autorizzato, deve trasmettere una polizza fideiussoria a copertura delle spese di allontanamento sostenute dalla Pubblica Amministrazione per l'intero quantitativo di 3000 tonn.
- g) l'impresa deve comunicare a questa Amministrazione l'avvenuto rientro nel limite di 13500 tonn di VPF in deposito che non potrà comunque superare i 180 giorni dalla comunicazione di superamento di cui al punto f).

Disposizioni Generali

9.64 Deve essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza, deve essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.

9.65 E' fatto carico all'impresa di accertare che i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti per le successive attività di recupero o smaltimento, siano muniti dell'autorizzazione prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. o della comunicazione prevista dal D.M. 05.02.1998.

9.66 Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.

9.67 Deve essere comunicata, via Pec, entro 48 ore a questa Amministrazione ed alla Provincia di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.

9.68 Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Deve esserne data comunicazione via Pec, entro 48 ore, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.

9.69 Deve essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" relativa ai rifiuti in ingresso all'impianto.

9.70 La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.

9.71 Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione, anche in formato informatico purché equivalente, dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.

9.72 L'impresa deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare tale operazione nel registro di manutenzione.

9.73 Deve essere tempestivamente comunicata, tramite Pec o fax, a questa Amministrazione, nonché al Comune di Musile di Piave (VE) e all'ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente con rilevanza ambientale, che dovesse verificarsi presso l'impianto.

9.74 In caso di chiusura definitiva dell'impianto, deve essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati. La bonifica dei piazzali e delle strutture esistenti, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.

C) Emissioni in atmosfera

10 Le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.06, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti:

Camino (n.)	Provenienza effluente	Inquinante	Flusso di massa (g/h)
C1	Vagliature, separazioni ottiche ed essiccazione	Polveri	100

10.1 La ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi annuali alle emissioni corrispondenti al camino C1. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al successivo punto 44, a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare.

10.2 L'impresa dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sul sistema di abbattimento del punto di

emissione n. C1. Al registro dovranno essere sempre allegati i certificati delle analisi effettuate alle emissioni con la cadenza sopra prescritta.

10.3 I rifiuti ed i prodotti (VPF) stoccati all'esterno dovranno essere movimentati in modo da non dar luogo a dispersioni di rifiuti e/o polveri, in particolare per i rifiuti depositati in cassoni, che nelle operazioni di trasbordo possano dare origine alla dispersione di polveri o rifiuti, si dovrà provvedere alla movimentazione mediante l'asporto del cassone scarrabile depositato, si dovrà inoltre provvedere alla nebulizzazione di piazzali e aree di transito dei mezzi.

10.4 Il sistema di gestione degli accessi al capannone e di movimentazione degli stoccaggi deve garantire il mantenimento delle condizioni di depressione dell'impianto mediante l'utilizzo di sistemi di chiusura automatici dei portoni di ingresso e di uscita.

10.5 L'impresa dovrà effettuare, con una spazzatrice meccanica idonea e di adeguate dimensioni, la pulizia giornaliera dei piazzali soggetti alla sosta e alla movimentazione dei mezzi e settimanale della viabilità esterna (anche mediante soggetto abilitato). La relativa operazione dovrà essere registrata nel registro di manutenzione, da parte del tecnico responsabile dell'impianto. La quantità e la tipologia di rifiuti raccolti a ogni operazione - o cumulativamente - devono essere annotati nel registro di carico e scarico dei rifiuti.

10.6 Tutti i mezzi in uscita dovranno essere sottoposti a lavaggio delle ruote, utilizzando esclusivamente acqua senza l'aggiunta di tensioattivi, detergenti, sanificanti, igienizzanti, ecc.

10.7 I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.

10.8 Il camino autorizzato dovrà essere dotato di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'altezza del camino dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio.

10.9 Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

D) Scarichi

11. le acque di scarico dovranno rispettare i limiti di accettabilità contenuti nella colonna "scarico in acque superficiali" della tabella 1 dell'Allegato B alle norme tecniche di attuazione, allegato D alla DGR 842 del 15 maggio 2012 e s.m.i, del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107;

11.1 la ditta è tenuta a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità il pozzetto di campionamento, che deve essere fornito di idonea chiusura e provvisto di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo. Non devono essere presenti ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra l'impianto di trattamento ed il pozzetto; in corrispondenza del pozzetto fiscale dovrà essere riportata la dicitura identificativa del relativo scarico.

11.2 Deve inoltre essere adottato e tenuto aggiornato il quaderno di manutenzione, scaricabile dal sito della Città metropolitana di Venezia al seguente link: "<https://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/servizi-alle-impres/acqua>", per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dello stesso ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento. Non è necessaria alcuna vidimazione.

11.3 il rilascio dei volumi d'acqua trattati deve essere attivato al massimo entro le 48 ore successive all'ultimo evento piovoso, e comunque in tempi tali da garantire la disponibilità del sistema per l'evento piovoso successivo. Si considerano eventi di pioggia separati quelli tra i quali intercorre un intervallo temporale di almeno 48 ore;

11.4 i valori delle concentrazioni dei singoli parametri valutati nelle acque di scarico devono essere riferiti a campioni prelevati nel pozzetto di ispezione posto immediatamente a valle del filtro a carboni attivi come individuato nella tavola 5.4 del progetto allegato alla nota del 18.10.2012;

11.5 i campioni di cui alla lettera precedente devono essere di tipo medio composito di durata commisurata a quella dello scarico avvalendosi di un campionatore automatico condizionato che consenta di mantenere la temperatura dei

contenitori delle aliquote prelevate in un intervallo di temperature compreso fra 0 °C e 4 °C; sino all'inizio delle operazioni di analisi da parte del laboratorio accreditato di cui alla successiva lettera e) il contenitore del campione prelevato deve essere mantenuto alla stessa temperatura;

11.6 deve essere rispettato il contenuto della Concessione prot. n. 7313 del 23.8.2012 rilasciata dal Consorzio di Bonifica "Veneto Orientale" e di ogni sua eventuale modifica;

11.7 devono essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, almeno ogni 120 (centoventi) giorni dalla data di attivazione dello scarico, analisi delle acque in uscita dall'impianto di trattamento su un campione prelevato da personale del laboratorio stesso mediante il metodo medio composito di durata commisurata a quella dello scarico - avvalendosi di un campionatore automatico condizionato che consenta di mantenere la temperatura dei contenitori delle aliquote prelevate a un valore compreso fra 0 °C e 4 °C - con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, fosforo totale, grassi e oli animali e vegetali, tensioattivi totali, Cu, Zn e idrocarburi totali; i campioni prelevati devono essere mantenuti nell'intervallo di temperatura indicato sino all'inizio delle operazioni di analisi da parte del laboratorio accreditato;

11.8 i verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno dieci anni dalla loro data di emanazione;

11.9 il filtro a sabbia e quello a carboni attivi devono essere mantenuti in continua e completa efficienza mediante periodici lavaggi e la sostituzione dei carboni attivi esausti - eventualmente anche delle quarziti esauste - anche in relazione all'esito degli autocontrolli di cui al punto f);

11.10 la pompa di sollevamento delle acque sottoposte a trattamento dalla seconda vasca al filtro a sabbia deve essere posizionata a un'altezza adeguata rispetto al fondo della vasca stessa al fine di evitare eventuali risucchi di sedimenti verso il filtro;

11.11 l'impresa deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 vidimato secondo le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti prodotti nel ciclo di trattamento delle acque meteoriche; deve inoltre tenere aggiornato il quaderno di manutenzione previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dell'impianto a eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento; il quaderno non è soggetto né a vidimazione né a timbratura;

11.12 almeno 60 e non più di 90 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere effettuata, e trasmessa a questa Amministrazione, unitamente al verbale del prelievo effettuato da personale di un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, un'analisi delle acque di scarico, redatta dal laboratorio stesso, effettuata su un campione medio composito della durata commisurata a quella dello scarico prelevato dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, valutando almeno i parametri di cui alla precedente lettera f) con le modalità indicate nello stesso;

11.13 a seguito di un ampliamento e/o di una ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate l'impresa è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica; nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse l'impresa deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

DISPOSIZIONI FINALI

12 Ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle condizioni ambientali impartite e modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di PAUR comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

13 Ai fini della verifica dell'ottemperanza di cui all'art. 28 c.3 del citato decreto legislativo il proponente dovrà presentare, per il tramite del SUAP del comune competente per territorio, la documentazione richiesta all'art. 8 del presente provvedimento attraverso apposita istanza scaricabile dal sito web dell'Area Ambiente della Città metropolitana di Venezia al seguente link:

<https://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/documenti/servizi-alle-impresе/via/moduli-richieste>

14 La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

15 Il presente provvedimento è pubblicato per intero sul sito internet della Città Metropolitana di Venezia al seguente indirizzo www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it.

16 Il termine della conclusione del procedimento pari a 160 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dall'art. 27 bis del D.lgs n. 156/2006 e ss.mm.ii., al netto delle sospensioni previste per legge, era fissato al giorno **04.10.2022**. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.

17 Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.

18 Il presente provvedimento viene trasmesso mezzo PEC alla società SIBELCO GREEN SOLUTIONS S.r.l., al Comune di Musile di Piave, alla Regione del Veneto-Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale, al dipartimento ARPAV provinciale di Venezia, all'Osservatorio suolo rifiuti di ARPAV, all'AULSS 4 Veneto Orientale, al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale.

[Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria \(U.I.F.\) per l'Italia del 23 aprile 2018.](#)

[Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.](#)

[IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN](#)

[atto firmato digitalmente](#)